

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI IGIENE OSPEDALIERA

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE", con sede in Palermo Via del Vespro, 129 C.F. e P.I. 05841790826 nella persona del Commissario Straordinario Ing. Alessandro Caltagirone, nato a Palermo il 21/05/1971, *n.q* di legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata semplicemente A.O.U.P.*).

E

LA BIOH GROUP FILTRAZIONE s.r.l., con sede in Cinisello Balsamo (MI) Via M. De Vizzi, 90, C.F. e P.I., 10621160968 nella persona di Bongiovanni Calogero nato a Mazzarino (CL) il 28/04/1958 nella qualità di legale rappresentante *pro-tempore* (*d'ora innanzi denominata "Parte Committente o BIOH"*)

PREMESSO CHE

BIOH, con nota inviata a mezzo mail in data 09/12/2020 ha manifestato interesse alla statuizione di opportuni accordi convenzionali volti a all'esecuzione di prestazioni di igiene ospedaliera.

L'AOUP ha valutato favorevolmente la collaborazione richiesta ed intende garantire le prestazioni richieste per il tramite della propria U.O.S. Controllo Igiene Ospedaliera afferente alla Direzione Sanitaria di Presidio (*di seguito semplicemente Struttura erogante*).

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Struttura erogante si impegna a garantire in favore della BIOH le sottoelencate prestazioni di prestazioni di IGIENE OSPEDALIERA consistenti in:

Prove microbiologiche su acque di dialisi;

Prove di laboratorio microbiologiche su acque destinate al consumo umano;

Ricerca di Legionella pneumophila su impianti idrici e di condizionamento,

Le attività di cui sopra, saranno eseguite secondo le modalità di cui all'art. 2 della presente convenzione.

ART. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Le prestazioni di cui al precedente art. 1 saranno erogate quale attività istituzionale dell'A.O.U.P. e dovranno essere eseguite dal personale afferente alla Struttura erogante, all'interno dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, rientrando le stesse tra i compiti che il medesimo è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della Struttura di appartenenza

Il campionamento e il trasporto dei campioni da sottoporre alle analisi richieste è a carico del Committente e dovrà essere effettuato in condizioni idonee a garantire le migliori condizioni di processabilità dello stesso.

Per quanto sopra lo stesso dovrà essere confezionato in modo da evitare successive contaminazioni e il trasporto dovrà essere effettuato in contenitore refrigerato con temperatura a + 4 C°.

Qualora il campione dovesse avvenire in condizioni tali da non garantire la validità del referto, la Struttura erogante si riserva di rifiutarlo.

ART. 3 - ASPETTI ECONOMICI

A fronte dell'attività prestata e la BIOH si impegna a corrispondere all'AOUP le tariffe dettagliatamente indicate nell'allegato 1 al presente atto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che gli accordi potranno essere estesi ad ulteriori indagini analitiche

non previste nella presente convenzione, che saranno frutto di ulteriori pattuizioni tra le stesse.

ART. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO

I corrispettivi previsti all'art. 3 saranno corrisposti da BIOH che provvederà al versamento con le modalità indicate nella fattura elettronica che sarà emessa dall'A.O.U.P. "Paolo Giaccone", che ha erogato le prestazioni, con cadenza trimestrale.

La BIOH si impegna a versare entro e non oltre 60 gg. dal ricevimento della fattura i corrispettivi verranno erogati all'Azienda tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 –IBAN IT86P0100504600000000218030 acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'A.O.U.P.

ART. 5 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'A.O.U.P. si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L.17 dicembre 2010, n. 217 e s.m.i.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione della convenzione.

ART. 6 - ASSICURAZIONE

L'A.O.U.P. garantisce, alle condizioni previste dalla polizza RCT aziendale in vigore, la copertura della responsabilità civile professionale del proprio personale per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo ad esclusione della responsabilità derivante da dolo o colpa grave.

ART. 7- PRIVACY

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, strumentale allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione, le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali sanciti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, Capo IV, Sezione I) e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato ed integrato dal D. lgs. 101/2018.

ART. 8 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Relativamente all'attività svolta, tutti gli attori ed i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di cui al presente atto, danno atto dell'osservanza del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dei relativi Codici Aziendali.

ART. 9 – VALIDITA'

La presente convenzione ha la durata di mesi dodici con decorrenza dalla data di sottoscrizione,

L'eventuale rinnovo o proroga sono subordinati a preventiva richiesta scritta ed approvazione da parte dei competenti organi delle parti.

Le parti possono recedere dal presente atto mediante comunicazione da trasmettere tramite posta elettronica certificata, con preavviso di almeno trenta giorni.

ART. 10 - NORMATIVA

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa la materia oggetto della convenzione.

Ogni modifica od estensione del presente accordo, dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra BIOH e l'A.O.U.P.

ART. 11 - PARITA'

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'A.O.U.P. e BIOH

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata ed specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione od all'esecuzione della presente convenzione si individua quale Foro competente il Foro di Palermo.

ART.13 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/4/1986 n.131 – Tariffe – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, giusta previsione di cui all'art. 15, comma2 bis, della Legge 241/1990 e s.m.i.

L'imposta di bollo applicabile al presente atto è assolta da ciascuna delle Parti in modo virtuale, per quanto di competenza .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per BIOH GROUP FILTRAZIONE s.r.l.
Il Legale rappresentante

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
Il Commissario Straordinario
(Ing. Alessandro Caltagirone)